



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**Approvato con
Delibera di Consiglio Comunale
n. 48 del 29/12/2020**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

CAPO II - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Sanzioni

Art. 4 - Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità

Art. 5 - Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità

TITOLO II - SICUREZZA URBANA E INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Definizioni

Art. 7 - Principi generali

Art. 8 - Patti per la sicurezza urbana

Art. 9 - Convivenza civile e vivibilità

Art. 10 - Individuazione delle aree urbane soggette all'applicazione dell'ordine di allontanamento e il divieto di accesso

Art. 11 - Utilizzo del volontariato

CAPO II - DECORO E VIVIBILITA' URBANA

Art. 12 - Disciplina degli orari

Art. 13 - Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

Art. 14 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana

Art. 15 - Obblighi dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio rivolti al pubblico

Art. 16 - Salvaguardia della sicurezza, del decoro e della decenza

Art. 17 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

Art. 18 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 19 - Movimentazione di oggetti pericolosi

Art. 20 - Manutenzione e sicurezza degli edifici pubblici o privati

Art. 21 - Obbligo installazione cassette postali e indicazione generalità

Art. 22 - Recinzione e manutenzione di terreni

Art. 23 - Detenzione, conduzione di cani e altri animali

Art. 24 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

Art. 25 - Divieto di bivacco e accattonaggio

Art. 26 - Divieto di campeggio attendamenti e simili

Art. 27 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

Art. 28 - Occupazione di altri locali a fini abitativi

Art. 29 - Pubblica decenza e fruibilità degli spazi pubblici

Art. 30 - Divieto di consumo di sostanze alcoliche

Art. 31 - Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 32 - Uso dei dispositivi antifurto

Art. 33 - Divieto di suoni e schiamazzi

Art. 34 - Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone

Art. 35 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

CAPO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 36 - Mediazione sociale e educazione alla legalità

Art. 37 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

Art. 38 - Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi

TITOLO III - TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 39 - Uso e occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati
- Art. 40 - Luminarie
- Art. 41 - Addobbi e Festoni senza fini pubblicitari
- Art. 42 - Aeromodelli e Droni
- Art. 43 - Pulizia e cura degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati
- Art. 44 - Comportamenti in caso di gelate, nevicate o di grandinate
- Art. 45 - Immissioni sul suolo pubblico
- Art. 46 - Apertura di porte, persiane, finestre e similari sul suolo pubblico
- Art. 47 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- Art. 48 - Pulizia delle grondaie
- Art. 49 - Esecuzione di giochi
- Art. 50 - Utilizzo dei fontanelli e modalità di approvvigionamento

TITOLO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

- Art. 51 - Esercizio dell'attività lavorativa
- Art. 52 - Mestieri girovaghi, artisti di strada, vendita delle opere del proprio ingegno
- Art. 53 - Volantinaggio e distribuzione di pubblicità a mezzo stampa
- Art. 54 - Commercio in forma itinerante
- Art. 55 - Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi
- Art. 56 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi di vendita o per strada
- Art. 57 - Negozi e articoli per soli adulti - Esposizione al pubblico di scritti disegni immagini o altri oggetti osceni
- Art. 58 - Vendita su area pubblica di strumenti da punta e da taglio
- Art. 59 - Vendita di cose antiche o usate
- Art. 60 - Conduzione dei veicoli a trazione animale
- Art. 61 - Questue, collette, raccolte di fondi, cessione di beni a offerta libera
- Art. 62 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
- Art. 63 - Azionamento macchinari
- Art. 64 - Attività di verniciatura e sabbiatura
- Art. 65 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 66 - Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento
- Art. 67 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE E LA TUTELA AMBIENTALE

- Art. 68 - Divieti
- Art. 69 - Manutenzione del verde privato
- Art. 70 - Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e interventi per la salvaguardia degli immobili dimessi
- Art. 71 - Pulizia fossati
- Art. 72 - Tutela dell'igiene pubblica e ambientale
- Art. 73 - Accensione fuochi, esalazioni moleste e nocive
- Art. 74 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- Art. 75 - Attività professionali rumorose
- Art. 76 - Lavoro notturno
- Art. 77 - Attività rumorose vietate
- Art. 78 - Prevenzione d'incendi e di esplosioni
- Art. 79 - Disposizioni atte a prevenire la proliferazione delle zanzare
- Art. 80 - Emissioni di fumo

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 81 - Tutela degli animali domestici
- Art. 82 - Protezione della fauna selvatica
- Art. 83 - Detenzione di animali da reddito o da autoconsumo all'interno del centro abitato

- Art. 84 - Mantenimento dei cani
- Art. 85 - Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Art. 86 - Animali liberi

TITOLO VII - COMMERCIO SU AREA PRIVATA E AREA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI – SALE GIOCHI - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- Art. 87 - Obbligo di vendita
- Art. 88 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
- Art. 89 - Esposizione prezzi e tabelle obbligatorie
- Art. 90 - Contegno degli esercenti il commercio
- Art. 91 - Inseadimento attività produttive, commerciali e similari
- Art. 92 - Requisiti di sicurezza e igienico – sanitari dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (call center, phone center e Internet Point)
- Art. 93 - Disposizioni speciali per le sale giochi ed esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all'uso di apparecchi automatici da gioco
- Art. 94 - Esercizi diversi dalle sale da gioco dove è possibile installare apparecchi da intrattenimento ex. articolo 86 e 88 del TULPS:
- Art. 95 - Sale giochi e spazi per il gioco: nuove aperture, trasferimenti di sede e ampliamenti
- Art. 96 - Sanzioni
- Art. 97 - Incentivi alla rimozione/assenza degli apparecchi per il gioco lecito
- Art. 98 - Divieto di pubblicità e promozione
- Art. 99 - Promozione e prevenzione

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 100 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, disciplina i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza dei Comuni membri della Federazione del Camposampierese al fine di:

a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità e di degrado sociale;

b) tutelare la convivenza civile, la più ampia fruibilità ed il corretto uso dei beni privati e comuni, degli spazi pubblici e la qualità della vita;

c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;

e) garantire la protezione del patrimonio pubblico, artistico e ambientale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni di carattere generale o speciale, in materia di:

a) sicurezza urbana e integrata;

b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, fruibilità dei beni e degli spazi;

c) protezione e tutela degli animali;

d) disciplina dei mestieri e delle attività commerciali e lavorative

e) prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico

3. Il presente regolamento di Polizia Urbana si applica su tutto il territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese, previa approvazione del Consiglio della Federazione, e successiva presa d'atto nella forma di recepimento da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni che ne fanno parte.

4. Quando, nel testo degli articoli seguenti, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

5. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine "Comuni" s'intende i "Comuni membri della Federazione dei Comuni del Camposampierese"

6. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine "Polizia Locale", s'intende il "Corpo di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese".

CAPO II SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 2 Principi generali

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000.
2. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è il Dirigente del Settore Sicurezza della Federazione che cura tutte le fasi del procedimento.
4. I proventi, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del regolamento, sono introitati dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese.
5. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.
6. I Sindaci, secondo modalità stabilite con proprie ordinanze, possono attribuire a propri dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dai Comuni, le funzioni di controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

ART. 3 Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento variano da un minimo **di Euro 25,00** ad un massimo di **Euro 500,00**.
2. Nel rispetto dei criteri indicati dal Legislatore ed entro i limiti stabiliti al precedente comma 1, per ogni violazione si indica la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta
3. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
4. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
5. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di **Euro 250,00**.
6. Nei casi espressamente previsti da alcuni articoli del presente Regolamento è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.
7. Al fine dell'applicazione dell'istituto di cui al comma 6, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con istanza da presentarsi al Dirigente del Settore Sicurezza della Federazione, entro il termine di legge (60 gg) previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981; l'ufficio competente (Comando Polizia Locale della Federazione) previa istruttoria e valutazione espressa sulla base della disponibilità e degli indirizzi acquisiti dall'Ente interessato, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione a favore del predetto Comune della Federazione, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della

prestazione, oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.

8. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'Amministrazione pubblica e della Comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.

9. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:

- all'area manutentiva e di pulizia (dipintura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà o in gestione al Comune o di altri Enti convenzionati);
- all'area vigilanza (attività di sorveglianza di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali parchi, cimiteri, biblioteche o musei);
- all'area di assistenza di soggetti in condizioni di disagio o emarginazione sociale;
- all'area di supporto amministrativo presso il Comune o presso altri Enti (archiviazione, accoglienza degli utenti o altre prestazioni di pubblica utilità per le quali non necessitano particolari competenze o qualità professionali);
- all'area tecnica-professionale (svolgimento di particolari attività tecniche-professionali in relazione alle specifiche competenze rivestite dal trasgressore della violazione, su proposta di quest'ultimo e previo accoglimento della citata proposta da parte dell'Autorità Amministrativa).

Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute. Per le prestazioni di pubblica utilità sarà possibile formalizzare a cura del Comune interessato, apposite convenzioni con associazioni di volontariato ed enti no profit per lo svolgimento di attività concordate.

10. Il valore di ogni ora di attività prestata è fissata in Euro 10; il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 6 del presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.

11. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'Autorità Amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/81.

12. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità Amministrativa.

13. L'Autorità Amministrativa a ricezione della relazione di cui al comma 12 del presente articolo, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al Regolamento di Polizia Urbana, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore ed agli atti della Polizia Locale.

14. Possono accedere all'istituto sostitutivo della sanzione amministrativa attraverso il lavoro di pubblica utilità, i soggetti con un ISEE non superiore a Euro 15.000,00.

ART. 4

Ripristino dello stato dei luoghi

e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità

- 1.** Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.
- 2.** Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, ne è dato atto nel verbale di accertata violazione.
- 3.** Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di **Euro 300,00**, eccetto la violazione di cui all'art. 81 comma 6 che comporta, qualora il trasgressore rifiuti di attuare il ripristino dello stato dei luoghi la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di **Euro 150.00** Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente del Servizio competente.
- 4.** In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 1, il Dirigente del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune con spese a carico dell'interessato.

ART. 5

Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità

- 1.** Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e specificando il termine temporale del ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere abusive.
- 2.** Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive entro i termini previsti o vi ottemperi oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di **Euro 250,00**. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente del competente Servizio.
- 3.** In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 1, il Dirigente del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

TITOLO II
SICUREZZA URBANA E INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6
Definizioni

- 1.** I Comuni garantiscono l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici e aperti al pubblico e il diritto di accesso ai medesimi.
- 2.** Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definiscono:
- a) **incolumità pubblica:** l'integrità fisica della popolazione;
 - b) **sicurezza urbana:** il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;
 - c) **convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro:** tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune delle persone, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
 - d) **quiete pubblica e tranquillità delle persone:** la tranquillità e la serenità della vita delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - e) **mediazione sociale:** l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;
 - f) **educazione alla legalità:** le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza civile, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti;
 - g) **assistenza alle persone:** il sostegno delle persone malate, indigenti o comunque in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori.

ART. 7
Principi generali

- 1.** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, di essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o di renderle vittime di molestie o disturbo, di stazionare o occupare le aree urbane e gli spazi pubblici, di porre in essere atti o attività che ne impediscano l'accessibilità e la fruizione.
- 2.** Tra i comportamenti suindicati sono da annoverarsi, a titolo esemplificativo, ed integrano le condotte di cui all'art. 9, comma 1 del D.L. 14/2017 convertito con modificazione con L. 48/2017 quelli previsti dai seguenti articoli del presente Regolamento:

- art. 16, commi 1 e 2
- art. 25
- art. 29

3. Integrano altresì le condotte di cui al comma 1 del presente articolo, oltre a quelli previsti dagli articoli 688 (ubriachezza manifesta in luogo pubblico) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico) del codice penale e dall'articolo 29 del D. Lgs.n. 114/98 (commercio abusivo sulle aree pubbliche), nonché dall'articolo 7, comma 15-bis del codice della strada (attività' abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine) in quanto richiamati dall'art. 9 c. 2 del citato D.L. 14/2017, comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione delle aree di cui al successivo art. 10 quali: lo stazionamento di soggetti dediti allo spaccio o all'offerta di sostanze stupefacenti, alla commissione di reati di tipo predatorio o contro il patrimonio e di violenza sulle persone o sulle cose.

ART. 8

Patti per la Sicurezza Urbana

1. In attuazione delle linee guida generali che introducono la promozione della sicurezza integrata e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 18 aprile 2017, n. 48, il Sindaco può sottoscrivere con il Prefetto appositi patti al fine di individuare, in relazione alla specificità del contesto cittadino, interventi per la sicurezza urbana al fine di perseguire obiettivi di elevata vivibilità e qualità del decoro urbano con riferimento alle definizioni di cui al comma 1 lett. a), b) c) del precedente articolo 6.

ART. 9

Convivenza civile e vivibilità

1. I Comuni garantiscono la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i requisiti d'igiene e pubblico decoro che rappresentano i presupposti per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento e arrecare disagio all'ordinata convivenza civile,.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali d'igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4. Fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di tutela degli animali, è vietato tenere animali in modo da causare sporcizia, cattivi odori o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro dei luoghi pubblici e delle private dimore.

ART. 10

Individuazione delle aree urbane soggette all'applicazione dell'ordine di allontanamento e il divieto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 3° del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, la planimetria allegata sub A) al presente regolamento suscettibile di aggiornamento,

individua e perimetra le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici ovvero aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 della citata Legge.

2. La violazione del disposto normativo di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 9, comma 2, del D.L. 14/2017 convertito con modificazioni con L. 48/2017, del pagamento di una somma da euro **150,00** a euro **300,00**.

3. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

4. La disciplina di cui al presente articolo si applica altresì all'interno di tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico con destinazione a parcheggio a verde pubblico (parchi, giardini, ecc..) ubicate all'interno dei centri abitati individuati e approvati con delibera di Giunta dai Comuni membri della Federazione, ai sensi dell'art. 4 del C.d.S.

5. La disciplina del presente articolo si applica anche ad altre aree non ricomprese nei centri abitati di cui al punto precedente, che ciascun Comune può ulteriormente **prevedere sulla base delle proprie esigenze o peculiarità territoriali locali (Zone periferiche – Zone industriali – parchi e aree verdi fuori dei centri abitati, ecc...)**.

ART. 11

Utilizzo del volontariato

1. Nell'ottica di rafforzare il più possibile il modello di collaborazione inter-istituzionale tra le istituzioni pubbliche e i soggetti anche privati, i Comuni della Federazione, nello sviluppo di un graduale e progressivo processo di coinvolgimento dei cittadini nell'ambito della cosiddetta sicurezza integrata e partecipata, possono avvalersi di volontari singoli o associati iscritti ad associazioni di volontariato o di promozione sociale, ponendo in essere, in sinergia, ciascuno per la propria sfera di competenza e con le modalità e i limiti stabiliti dal quadro normativo vigente, attività idonee a fronteggiare fenomeni che turbano l'ordinato vivere civile e generano insicurezza collettiva.

CAPO II
DECORO E VIVIBILITA' URBANA

ART. 12
Disciplina degli orari

1. Per le finalità del Regolamento e per armonizzare lo svolgimento delle attività con le esigenze della comunità locale il Sindaco, con propria ordinanza adottata ai sensi di legge, può determinare gli orari di apertura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività con impatto sulla quiete pubblica, prevedendo anche fasce orarie differenziate.

2. In relazione all'urgente necessità d'interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado o di pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, il Sindaco può, con propria ordinanza, limitare gli orari delle singole attività di cui al primo comma del presente articolo intervenendo anche sulle attività di asporto, vendita e somministrazione di bevande alcoliche e/o superalcoliche, ovvero richiedere l'assunzione di precisi impegni di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 il Comune, ferme restando le valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con i titolari delle attività di cui al comma 1 che prevedono l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:

a) adottare misure idonee a evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale, intese come spazio pubblico interessato dall'attività, con riferimento a comportamenti degli avventori che possano determinare disturbo alle persone e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica e alla tranquillità delle persone o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;

b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcol e al contempo svolgere attività d'informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;

c) assicurare la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;

d) fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori e il nominativo del soggetto che detiene la documentazione concernente i rapporti di lavoro;

e) favorire e segnalare la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti;

f) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

g) far effettuare dall'ARPAV, a seguito di richiesta del Comune e con spese a carico dei gestori, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe.

Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti e assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

4. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni speciali, è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 07.00 e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, dovranno tener conto di quanto sopra, salvo deroghe per manifestazioni di particolare rilievo cittadino.

5. Le violazioni alle ordinanze di cui ai commi 1) e 2), se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

6. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 300,00**. La reiterazione della violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00 oltre alla sospensione dell'attività per 15 giorni**.

7. A prescindere dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, è fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita dalla normativa vigente.

ART. 13

Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, l'incolumità e la quiete pubblica, l'igiene del suolo e/o per le comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico richiamate dalla normativa regionale del commercio, il Sindaco con propria ordinanza, per casi particolari e/o per aree circoscritte, può limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni, la vendita di bevande alcoliche.

2. Il Sindaco può consentire la deroga alle misure di cui al comma precedente subordinatamente alla sottoscrizione con i titolari delle attività di accordi con il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevedono l'assunzione di precisi impegni a tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica e dell'igiene del suolo.

3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

4. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

5. Nel caso di reiterate violazioni di cui ai commi precedenti o quando le violazioni comportino una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 14

Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana

1. I Comuni, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire tramite la prevenzione dei fenomeni d'illegalità, inciviltà e degrado, un'ordinata convivenza civile, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, quali luoghi di ritrovo e aggregazione anche giovanile, per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di un'ottimale collaborazione con il Comune, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica

e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti delle persone;

b) svolgere adeguata azione informativa all'interno e all'ingresso del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e per chi viola le norme poste a tutela dell'igiene.

3. I gestori delle attività di cui al comma precedente hanno l'obbligo di mantenere gli spazi pubblici o aperti al pubblico afferenti al locale, liberi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta e di collocare, durante l'orario di apertura, idonei contenitori di raccolta dei rifiuti.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. In caso di reiterazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. In caso di reiterazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 300,00**. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 15

Obblighi dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio rivolti al pubblico

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico, o altro luogo di ritrovo, fermo restando gli obblighi imposti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale sulle emissioni rumorose nonché il rispetto delle disposizioni dell'autorità in relazione a singoli eventi, **hanno l'obbligo entro le ore 23.00**, di interrompere le emissioni sonore musicali udibile dall'esterno nonché di impedire schiamazzi e rumori da parte degli avventori durante lo svolgimento dell'attività.

2. Salvo quanto previsto dal codice della strada ai soggetti di cui al comma 1 è vietato intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità di deambulazione. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi o spettacoli, possono imporre prescrizioni a tutela delle persone con ridotta capacità di deambulazione.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. In caso di reiterazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00 oltre alla sospensione dell'attività per 15 giorni**. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 16

Salvaguardia della sicurezza, del decoro e della decenza

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e, salvo che il fatto costituisca reato, a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio dei Comuni della Federazione è vietato:

a) manomettere, diminuire la funzionalità o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi, eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;

- b) deturpare, imbrattare o danneggiare monumenti, strutture ed edifici pubblici o privati muri sulla pubblica via, anche con scritte e/o disegni; è fatto altresì divieto di collocare scritte, insegne, pubblicità in lingua straniera su aree pubbliche o visibili da aree pubbliche, salvo siano in lingua comunitaria, accompagnate da traduzione in italiano; è prevista comunque la possibilità di esporre scritte o insegne in dialetto veneto; il divieto di cui al presente comma non si applica alle scritte esposte prima dell'approvazione del presente regolamento;
- c) rimuovere, manomettere, o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e di sosta ed altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità nonché sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole e pozzetti senza il permesso dell'Autorità comunale (nella sanzione va prevista anche parte del costo per il ripristino);
- d) salire o arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi a essi;
- e) collocare, affiggere, appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) effettuare pubblicità mediante affissione e/o apposizione di manifesti, compresi i manifestini matrimoniali, sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, su alberi, recinzioni, siepi, barriere di protezione di monumenti, su altri elementi di arredo urbano, manufatti pubblici o esposti al pubblico nonché su mura o qualsiasi altro luogo o struttura non autorizzata, ovvero sul parabrezza o sul lunotto e su tutte le parti dei veicoli in genere, nonché collocare affiggere o appendere lucchetti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- g) sostare all'interno del centro abitato, con veicoli destinati a pubblicità (veicoli vela) su pubblica via o in vista di essa, senza preventiva autorizzazione; fuori dai centri abitati è consentita la sosta dei veicoli pubblicitari vela nelle aree a ciò destinate purché restino parcheggiati per un lasso di tempo inferiore alle 48 ore;
- h) depositare ed abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico, qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro;
- i) appoggiare o legare veicoli ovvero qualsiasi oggetto ai monumenti e relative barriere di protezione, agli arredi urbani, ai pali della segnaletica stradale, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo appositamente autorizzato dall'Ente per i fini cui sono destinati, ed è proibito a chiunque altro di impossessarsene senza specifica autorizzazione;
- l) salvo quanto previsto dal codice della strada è vietato depositare veicoli, carriole e simili sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio;
- m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
- n) compiere in qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, atti di pulizia personale fuori dei luoghi all'uopo destinati;
- o) in luoghi pubblici o aperti al pubblico sputare, urinare ovvero defecare fuori dai luoghi all'uopo destinati;
- p) gettare riso, coriandoli, pasta, petali di fiori, etc., in occasione di cerimonie, sul territorio comunale, salvo deroghe autorizzate con la previsione di pulizia dei luoghi;
- q) fatta salva ogni altra previsione di legge e regolamento, detenere all'interno del centro storico e del centro abitato contermine, lattine, bottiglie in vetro e ogni altro recipiente o contenitore del

medesimo materiale, aperti, o abbandonarli al di fuori degli appositi contenitori;

r) mostrarsi in pubblico a torso nudo oppure in abiti che offendano il comune senso del pudore;

2. Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico e il decoro, ed è pertanto vietato:

a) abbandonare, depositare, gettare o disperdere su pubblico suolo, nelle acque e negli scarichi, carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigari e sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto di piccolo volume al di fuori degli appositi contenitori; sigari e sigarette potranno essere depositate nei contenitori solo se spenti.

b) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio o raccapriccio alle persone, o che possano essere causa di pericoli o inconvenienti;

c) vendere, offrire merci o servizi con grida, ovvero con altri comportamenti molesti;

d) vendere, offrire merci o servizi, raccogliere fondi, davanti agli ingressi degli ospedali, salvo specifica autorizzazione;

e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e a uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

f) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico;

g) collocare o affiggere manifesti fuori degli spazi destinati dai Comuni, collocare affiggere o appendere lucchetti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati, su muri, lampioni, recinzioni, siepi, barriere di protezione di monumenti, su altri elementi di arredo urbano, manufatti pubblici o esposti al pubblico;

h) stendere panni su suolo pubblico o all'esterno delle abitazioni in vista della pubblica via.

3. All'interno dei circuiti dei corsi mascherati organizzati in occasione della ricorrenza del carnevale, oltre che negli altri luoghi ove si svolgono manifestazioni nazionali e locali è vietato l'uso improprio di oggetti quali bastoni di gomma, martelli di gommapiuma e altri oggetti similari. E' vietato altresì l'impiego di prodotti e sostanze, compresi congegni, contenitori e sacchetti, spruzzare o a versare schiumogeni o liquidi di qualsiasi natura, atti a:

a) imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose;

b) insudiciare e deturpare il suolo e i beni esposti al pubblico.

Fa eccezione al divieto di cui al periodo precedente l'uso di coriandoli e stelle filanti anche spray.

4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di **Euro 150,00**, eccetto le violazioni di cui alle lettere b), c) e o) del comma 1 che comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **Euro 500,00**. La violazione prevista dal comma 1 lettera g) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 17

Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 18

Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

- 1.** Gli offendicula (filo spinato, cocci aguzzi, frammenti di vetro, chiodi, punte acuminate, fili elettrificati, ecc.) e ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovranno essere installati o posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.
- 2.** Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 19

Movimentazione di oggetti pericolosi

- 1.** Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni ogni oggetto pericoloso per le persone.
- 2.** Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 20

Manutenzione e sicurezza degli edifici pubblici o privati

- 1.** Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e quanto disposto dagli specifici regolamenti comunali, è fatto obbligo di:
 - a) mantenere ogni edificio, pubblico o privato e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti;
 - b) mantenere in sicurezza gli edifici per quanto riguarda il peso degli arredi, dei depositi e della tipologia degli oggetti ivi presenti;
 - c) mantenere gli impianti presenti nelle abitazioni, o nelle loro pertinenze, secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.
- 2.** In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere mantenuti chiusi in sicurezza e secondo i principi di decoro. Inoltre, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso agli edifici e alle pertinenze degli stessi.
- 3.** A salvaguardia del decoro, dell'immagine urbana e del patrimonio storico-urbanistico, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, viali, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico all'interno del centro, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e pulizia da manifesti e quant'altro, nonché hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venticinque anni alla loro manutenzione e/o rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni dieci anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
- 4.** Salvo che il fatto non costituisca reato di cui agli artt. 676 e 677 del C.P., qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
- 5.** Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 300,00**. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente i Comuni hanno facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

ART. 21

Obbligo installazione cassette postali e numero civico abitazione

- 1.** In tutti gli edifici mono o plurifamiliari, ovvero adibiti ad altro uso devono essere installate, a cura e spese dell'interessato, cassette postali, che devono essere raggruppate in un unico punto di accesso, così come previsto dal D.M.C del 09.04.2001 pubblicato su G.U. nr. 95 dl 24.01.2001. Le cassette devono essere poste al limite della proprietà, sulla pubblica via e comunque in luogo liberamente accessibile, devono recare ben visibile l'indicazione del nome e cognome di chi ne fa uso. Così come sui campanelli degli edifici, salvo deroghe per comprovati e giustificati motivi.
- 2.** A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 233, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere il numero civico. Con la domanda, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione della numerazione interna. Nei casi previsti dal comma 2 dell'art.24 DPR 380/01 l'agibilità del fabbricato dovrà essere attestata mediante segnalazione certificata (Scia).
- 3.** Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di **Euro 150,00** già comprensiva della sanzione prevista dal comma 3 dell'art.24 Dpr.380/01.

ART. 22

Recinzione e manutenzione di terreni

- 1.** I terreni devono essere mantenuti in buone condizioni e puliti da parte di chi ne ha la disponibilità, evitando accumuli di sterpaglie, allo scopo di prevenire il proliferare di animali.
- 2.** I proprietari di terreni devono adottare tutte le opportune cautele al fine di impedire lo scarico dei rifiuti da parte di chiunque.
- 3.** Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada, è fatto obbligo evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
- 4.** Fermo restando quanto previsto nei regolamenti comunali in materia, le recinzioni devono essere realizzate con materiali idonei, solidamente ancorati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica o privata.
- 5.** Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 350,00**. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente i Comuni hanno facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

ART. 23

Detenzione, conduzione di cani e altri animali

- 1.** Fatte salve le norme penali, le norme statali e regionali in materia di tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire, recare molestia o spavento, ovvero recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
- 2.** Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in appositi

provvedimenti emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di mancata stipula della polizza il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario una volta che la polizza sia stata stipulata e attivata. Per la durata del sequestro il Comune si prenderà cura delle condizioni di salute dell'animale a spese dell'obligato.

3. Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali, dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia, di protezione civile e a servizio di persone ipovedenti o non vedenti.

4. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché i medesimi non procurino disturbo o spavento o danno a persone, animali o cose.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

8. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 24

Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. Fatto salvo quanto previsto nei regolamenti condominiali, in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, chiunque detiene animali deve attivarsi affinché non disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani o altri animali, di adottare le cautele necessarie al fine di evitare disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, con particolare riguardo alla fascia oraria 22 – 07.

2. Le forze di Polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. Al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Ove la diffida non venga rispettata, e accertata l'ipotesi di reato di cui all'art. 659 C.P., l'animale previa disposizione dell'Autorità Giudiziaria potrà essere affidato ad idonee strutture.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

5. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 relativamente alla fascia oraria 22 – 07 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 250,00**.

ART. 25

Divieto di bivacco e accattonaggio

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana su tutto il territorio comunale è vietato:

a) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;

b) sedersi, sdraiarsi o soggiornare sui monumenti, sui sagrati delle chiese e dei luoghi destinati al

culto o alla memoria dei defunti;

c) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati e alle attività di vario genere ivi situate;

d) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o petulante ovvero che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale;

e) effettuare questue, elemosine ovvero la raccolta di firme e/o di fondi, anche previa offerta al pubblico di merce, se non preceduta dall'invio, almeno 8 giorni prima della raccolta, di apposita comunicazione al Settore competente del Comune in cui s'intende svolgere la predetta attività, corredata di copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione organizzatrice o promotrice della raccolta. Tale documentazione deve essere tenuta presso il luogo della raccolta ed esibita su richiesta agli organi di polizia.

f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o a uso pubblico al fine di chiedere elemosina, ovvero offrire merci o servizi, quali gardiamacchine, pulizia o lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo;

g) utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. E' vietato proporsi in attività di ausilio non richieste nelle aree pubbliche stradali e in quelle aperte al pubblico degli esercizi commerciali.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di **Euro 150,00**.

4. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e/o del denaro che costituisca il prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 26

Divieto di campeggio attendamenti e simili

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento e similari, fuori dalle aree appositamente attrezzate o dai casi espressamente autorizzati.

2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.

3. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle strutture appositamente dedicate.

4. La Polizia Locale è tenuta a garantire il rispetto della disposizione di cui al primo comma, con le modalità più opportune, anche richiedendo, se del caso, la collaborazione delle Forze di Polizia. Agli altri Servizi dei Comuni e a chiunque tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con gli organi di polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

5. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, la violazione delle prescrizioni delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resta salva la facoltà di procedere al sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**, con l'obbligo a carico del responsabile dell'immediata ripulitura dei luoghi.

7. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 27

Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

1. Nei locali destinati ad abitazione è vietata la permanenza di persone in numero superiore alla relativa capacità abitativa.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definisce "permanenza" la dimora, anche temporanea, di persone in un'abitazione, non qualificabile come mera ed occasionale visita di cortesia.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considera "adeguato" un alloggio in cui la permanenza di persone rispetta i parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975. Si considera "inadeguato" un alloggio in cui la permanenza di persone è in numero superiore ad 1 rispetto ai parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975. Si considera "sovraffollato" un alloggio, con superficie fino a mq.45, in cui la permanenza di persone è in numero superiore a 2 rispetto ai parametri indicati dall'art. 2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975 se di superficie fino a mq.45, ed in numero superiore a 3 se di superficie superiore, così come indicato nella sottostante tabella.

Superficie alloggio	ADEGUATO	INADEGUATO	SOVRAFFOLLATO
≤ 30 MQ	1 persona	2 persone	> 2 persone
> 30 ≤ 45 MQ	2 persone	3 persone	> 3 persone
> 45 ≤ 60 MQ	3 persone	4 persone	> 4 persone
> 60 ≤ 75 MQ	4 persone	5 persone	> 5 persone
> 75 ≤ 90 MQ	5 persone	6 persone	> 6 persone
> 90 ≤ 105 MQ	6 persone	7 persone	> 7 persone
> 105 ≤ 120 MQ	7 persone	8 persone	> 8 persone
> 120 ≤ 135 MQ	8 persone	9 persone	> 9 persone
Per ogni 10 MQ ulteriori	+ 1 persona	+ 1 persona	+ 1 persona

4. Sono esclusi dal computo i minori di anni tre.

5. Salvo che il fatto non comporti pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, la violazione delle prescrizioni di cui al terzo comma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00** in caso di alloggio "inadeguato" e di **Euro 500,00** per ogni persona in soprannumero, in caso di alloggio "sovraffollato".

6. La Polizia Locale o altro organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'abitazione dalle persone eccedenti entro i sette giorni successivi. La predetta diffida va notificata al proprietario dell'abitazione se diverso dal trasgressore. Nel caso di inottemperanza, si applica, nei confronti delle persone diffidate, una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

7. Qualora dalla permanenza di persone in numero superiore ai parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975, ovvero dalla tabella di cui sopra, derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, accertato dal competente Servizio dell'A.S.L. territoriale, il Sindaco con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. L.vo 267/2000, ordina lo sgombero dell'abitazione nonché il divieto di utilizzo fino a quando non sarà data prova dell'avvenuto ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, nonché dell'adeguatezza del numero delle persone presenti all'interno

dell'abitazione.

8. Delle violazioni di cui al secondo e quinto comma del presente articolo, rispondono in concorso tra loro i titolari di diritti reali o personali di godimento, ovvero chiunque abbia di fatto la materiale disponibilità dell'abitazione.

9. Delle sanzioni di cui al secondo e quinto comma del presente articolo, risponde in solido il proprietario dell'abitazione, salvo che risulti estraneo alla violazione.

ART. 28

Occupazione di altri locali a fini abitativi

1. E' vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc.), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi, ecc.) o dei locali abitativi privi di abitabilità/agibilità.

2. È fatto obbligo ai titolari di diritti reali o personali di godimento, ovvero a chiunque legittimamente disponga dell'immobile, di vigilare sul rispetto del divieto di cui al comma precedente, laddove la predetta violazione sia commessa da terzi.

3. Costituisce elemento istruttorio sufficiente per l'accertamento della violazione di cui ai commi precedenti la rilevazione da parte degli agenti accertatori nei predetti locali, di giacigli o attrezzature minimali, destinate a tal fine.

4. Chiunque viola le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

5. La Polizia Locale o altro organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione diffida i trasgressori a ripristinare le normali condizioni di utilizzo dei locali, entro e non oltre il termine di 48 ore. La diffida è inoltrata per iscritto al proprietario dell'abitazione se diverso dal trasgressore. Nel caso di inottemperanza alla diffida, si applica, nei confronti delle persone diffidate, una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

6. Qualora dalla permanenza di persone nei locali di cui sopra derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi, accertato dal competente Servizio dell'A.S.L. territoriale, il Sindaco con propria Ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. L.vo 267/2000, ordina l'immediato ripristino delle condizioni igieniche.

7. Delle violazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, risponde in solido il proprietario dell'abitazione, salvo che risulti estraneo alla violazione.

ART. 29

Pubblica decenza e fruibilità degli spazi pubblici

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 527 e 726 del Codice Penale e dall'art. 5 della L. n. 75/58, è vietato a chiunque stazionare in luogo pubblico o aperto al pubblico, impedendo o limitando in qualsiasi misura la fruizione degli spazi pubblici, compiendo atti contrari alla pubblica decenza od osceni, esibendo nudità o assumendo comportamenti diretti inequivocabilmente a offrire prestazioni sessuali, o comunque creando impedimento o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché a ogni altra attività e/o occupazione autorizzata.

2. Su tutto il territorio comunale è vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, effettuare, alla guida di un veicolo, la fermata o la sosta al fine di:

a) contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero intrattenersi per qualsiasi

motivo con soggetti che offrano prestazioni sessuali a pagamento su strada. La violazione si concretizza anche con il solo stazionamento del veicolo e con la permanenza a bordo di soggetti che abbiano posto in essere nei luoghi sopracitati i comportamenti descritti al comma 1 e al presente comma 2 lettera a);

b) consentire la salita e la discesa dal veicolo di uno o più soggetti che pongono in essere i comportamenti descritti al comma 1 e ad appartarsi in luogo pubblico con soggetti che esercitino l'attività di prostituzione.

3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli operatori delle Associazioni riconosciute o sussidiate e delle Istituzioni previste dall'art. 8 della L. 75/58 che perseguono fini di assistenza e rieducazione verso le persone dedite alla prostituzione, nell'ambito delle attività associative o istituzionali. Gli operatori delle suddette Associazioni o Istituzioni dovranno esibire agli organi accertatori al momento del controllo apposito documento con il quale si dimostri l'appartenenza o la partecipazione come operatore o volontario.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75 e dal vigente Codice Penale, le violazioni dei divieti previsti dal presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di **Euro 500,00**. Resta salva la facoltà del sequestro cautelare, ai fini della confisca, delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

6. I soggetti di cui al comma 3 momentaneamente sprovvisti di idonea documentazione dimostrante l'appartenenza o la partecipazione come operatore o volontario ad una Associazione o Istituzione avente le finalità suddette, dovranno esibire, entro 20 giorni, il documento mancante al Comando Polizia Locale della Federazione. L'inottemperanza comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 30

Divieto di consumo di sostanze alcoliche

1. A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca diverso illecito penale od amministrativo, è vietato:

a) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati o a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione Comunale;

b) vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata a persona di età inferiore agli anni 18;

c) il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo, di ogni genere di bevanda alcolica, da parte dei minori di 18 anni all'interno di attività commerciali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico.

2. Fatte salve le fattispecie disciplinate al comma 1 lett b), è vietato acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.

3. A tutti i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali, artigianali e simili è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso del proprio esercizio, specifici avvisi volti ad informare l'utenza del divieto imposto ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **Euro 300,00** eccetto la violazioni di cui al comma 3, che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 200,00**. La reiterazione della violazione comporta l'applicazione

della sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00 oltre alla sospensione dell'attività per 15 giorni.**

5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 31

Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, o visibili al pubblico, è vietato compiere atti volti a fare uso sul posto di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/1990.

2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00.**

3. Secondo i principi della mediazione sociale e dell'educazione alla legalità, la sanzione viene ridotta a **Euro 150,00** nei confronti dei soggetti che si impegnano a rivolgersi entro 30 giorni dall'accertamento delle violazioni, all'assistenza degli ambulatori dei SERT anche non connotati o ad altri analoghi centri abilitati ed accreditati, previa individuazione di un percorso sociale che coinvolga sia i consumatori che, in caso di minori, gli esercenti la patria potestà genitoriale.

4. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate a favorire politiche di prevenzione della tossicodipendenza.

5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 32

Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, l'emissione sonora dei dispositivi acustici antifurto deve essere intervallata e non può superare in ogni caso:

a) la durata continuativa di tre minuti;

b) un periodo massimo complessivo di emissione, compresi gli intervalli, di 15 minuti.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine è possibile esporre all'esterno degli edifici e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo ovvero utilizzare altri accorgimenti idonei allo scopo. Per gli edifici in uso a enti pubblici, è fatto obbligo ai rispettivi responsabili di comunicare alla Polizia Locale il recapito telefonico di personale in grado di intervenire prontamente per far cessare il disturbo.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dal codice della strada nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo ovvero ogni altro adempimento tecnico a cura di personale qualificato per eliminare il disturbo, con spese a carico del trasgressore.

4. In caso di assoluta necessità ovvero qualora le circostanze di tempo e di luogo lo rendano necessario, gli organi di polizia hanno facoltà di provvedere alla disattivazione dell'impianto antifurto, avvalendosi di personale dei Vigili del Fuoco ovvero di altro personale tecnico, con spese a carico del proprietario o conduttore dell'immobile.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 ed al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00.** Nel caso di edifici in uso a enti pubblici, della violazione risponde il responsabile dell'edificio stesso.

6. La violazione di cui al comma 2, ultimo periodo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00.**

ART. 33

Divieto di suoni e schiamazzi

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale delle attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:

- a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
- b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni amplificati e tali da recare disturbo o molestia, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
- c) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi e utensili di qualsiasi specie devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore e dei rumori entro limiti tali da non recare molestia o disturbo;
- d) fermo restando i rispettivi regolamenti condominiali, all'interno degli edifici condominiali sono vietati altresì quei comportamenti che, mediante schiamazzi, eccesso di rumore o abuso di strumenti sonori, arrechino disturbo e turbamento alla tranquillità, ledano la civile convivenza o determinino lo scadimento della qualità della vita comune.
- e) all'interno degli edifici condominiali in cui vige l'obbligo della nomina dell'amministratore, i comportamenti di cui alla precedente lettera d) sono oggetto dei rispettivi regolamenti condominiali e delle eventuali sanzioni private ivi previste.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

3. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

4. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso d'inottemperanza all'ordine impartito si applica la sanzione con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**. Qualora il disturbo o la molestia sia arrecata a mezzo di strumenti idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni ovvero rumori, l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo e in caso d'inottemperanza all'ordine impartito può procedere al loro sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa.

ART. 34

Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone

1. Ai sensi della specifica normativa relativa alle materie esplodenti, sono considerati giocattoli pirici i manufatti pirotecnici che per struttura, natura e quantità dei prodotti esplodenti, non comportano rischi per le persone e per le cose nell'uso cui sono destinati, se impiegati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. Sono compresi tra i giocattoli pirici gli artifici con diversi effetti, quali fontane, stelle, girandole, nastri scoppianti e simili.

2. Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio comunale.

3. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio della Federazione in

casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale.

4. E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

6. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

7. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 35

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi in materia, in particolare di pubblica sicurezza ed elettorale, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o a questo assimilati, deve darne avviso al Sindaco.

2. Al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività sul territorio, per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 15 giorni prima. Ove tale termine non sia rispettato, i Comuni, per quanto di loro competenza, potranno imporre diversi itinerari e/o prescrizioni.

3. Alle violazioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

CAPO III
MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E
ASSISTENZA ALLE PERSONE

ART. 36
Mediazione sociale e educazione alla legalità

- 1.** I Comuni favoriscono la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto dalla Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, con l'ausilio dei propri Servizi Sociali.
- 2.** In particolare la Polizia Locale convoca le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.
- 3.** Nel caso in cui la mediazione svolta riscontri un esito positivo, la Polizia Locale verbalizza gli impegni presi dalle parti in questione, interrompendo gli eventuali ulteriori accertamenti in ambito amministrativo.
- 4.** Salvo casi eccezionali e a discrezione dei soggetti di cui al comma 1, tra le stesse parti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
- 5.** La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel Regolamento. Ai sensi delle norme vigenti, i Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato e gli istituti scolastici, per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

ART. 37
Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

- 1.** In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, la Polizia Locale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
- 2.** Nel caso d'interventi che determinino grave situazione di disagio sociale o perdita dei mezzi minimi di sussistenza in assenza di supporti parentali o amicali, gli organi di polizia intervenuti potranno richiedere l'intervento congiunto di personale dei servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.
- 3.** Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1, gli organi di polizia, si adoperano per l'accompagnamento delle persone presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.
- 4.** Ferme restando le disposizioni in materia e le indicazioni fornite dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovino in altre situazioni previste dall'articolo 403 cod. civ., gli organi di polizia intervengono identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. Ferme restando le disposizioni in materia e le indicazioni fornite dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori in caso di minore di cittadinanza straniera, si procede secondo quanto previsto dal periodo precedente, secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate.
- 5.** Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

6. Gli esercenti la potestà nei confronti dei minori affidati a strutture pubbliche quali asili nido, scuole materne o elementari hanno l'obbligo, al fine di evitare il protrarsi dell'orario di lavoro per il personale e l'aggravio dei costi a carico della struttura pubblica, di essere presenti al termine del servizio erogato e comunque all'orario previsto dalle strutture stesse per il ri-affidamento dei minori da parte degli operatori scolastici.

7. Ferma restando l'eventuale rilevanza penale del fatto ed il recupero dei maggiori costi sostenuti da parte della pubblica amministrazione, l'inosservanza dell'obbligo suddetto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00** nel caso in cui il ritardo risulti superiore a 60 minuti. Se le circostanze comportano la necessità da parte del dirigente scolastico o comunque del responsabile del plesso pubblico di ricorrere agli organi di polizia, a carico dell'esercente la potestà consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 38

Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale ovvero delle linee guida regionali ed in attuazione di specifici protocolli d'intesa inter-istituzionali, gli operatori sanitari e gli organi di polizia svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso e interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per sé stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma ed il materiale di armamento in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento ministeriale sull'armamento della Polizia Locale, previa comunicazione all'Ufficio Territoriale del Governo.

TITOLO III
TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 39

Uso e occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati

- 1.** Al presente Titolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in sigla C.O.S.A.P.
- 2.** Ogni occupazione dello spazio e dell'area pubblica, ovvero delle aree a essi assimilate, di seguito "suolo pubblico", deve essere oggetto di concessione da parte dei Comuni, ai sensi del Regolamento di cui al comma precedente.
- 3.** Il concessionario deve adottare tutte le necessarie cautele, sia di giorno che di notte, in modo da non arrecare intralcio e pericolo, garantendo la conservazione delle condizioni di sicurezza con una costante vigilanza sull'oggetto della concessione.
- 4.** Il concessionario è tenuto a mantenere il decoro e la pulizia dell'area in concessione. Nel caso in cui si tratti di occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, ovvero anche solo per la vendita di alimenti e bevande per asporto, il concessionario è tenuto a collocare un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata e a provvedere al corretto conferimento dei rifiuti raccolti.
- 5.** Sul suolo pubblico è proibita ogni attività che ne deteriori la funzionalità o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.
- 6.** Sono fatte salve le disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché degli specifici regolamenti in materia di occupazione del suolo pubblico.
- 7.** Salvo quanto previsto al comma precedente, le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 40

Luminarie

- 1.** Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore Tecnico comunale competente almeno 30 gg prima dell'inizio del montaggio la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Nella comunicazione devono essere indicati i tempi di validità della stessa.
- 2.** Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà o dell'Amministrazione comunale.
- 3.** Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4.** Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al settore competente del Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI;
- 5.** Al termine del periodo di permanenza delle luminarie indicato nella comunicazione presentata al competente settore le luminarie e gli allestimenti di cui ai commi precedenti devono essere rimossi entro e non oltre 60 giorni.

6. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
7. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
8. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) precedenti comportano una sanzione amministrativa di **Euro 300,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 41

Addobbi e Festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione, bensì a semplice comunicazione da inoltrare all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima, per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

ART. 42

Aeromodelli e droni

1. Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni. Tale utilizzo è sempre vietato negli spazi, aree, parchi, giardini pubblici ed aperti al pubblico, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale rilasciata sulla base di apposita istanza presentata almeno 30 giorni prima.

ART. 43

Pulizia e cura degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati

1. I proprietari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i conduttori delle aree e degli edifici privati e ogni altro soggetto sul quale gravi l'onere di provvedere alla manutenzione dei prefati luoghi, sono tenuti a mantenere le proprietà delle quali sono responsabili, evitando qualsiasi insudiciamento od occupazione del suolo pubblico. In particolare, i soggetti di cui al periodo precedente devono provvedere alla manutenzione dei terreni, degli edifici e delle piante ivi insistenti, in modo da evitare l'insudiciamento del suolo pubblico mediante rami, foglie, terra, calcinacci e similari.
2. Ove l'insudiciamento di cui al comma precedente sia avvenuto in assenza di dolo o di colpa, non si applica alcuna sanzione, ma solo l'obbligo di cui al comma successivo, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7.
3. Salva la facoltà d'intervento del Comune nei casi di pericolo immediato, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, senza ritardo e comunque entro e non oltre 12 ore dal momento in cui l'insudiciamento si è verificato, a provvedere a proprie spese alla pulizia del suolo pubblico, adottando tutte le cautele necessarie, in particolare curando la pulizia delle caditoie e delle cunette

stradali. Nell'esecuzione di tali incombenze, fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del codice della strada senza che sia necessario il rilascio di una formale autorizzazione.

4. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto già previsto dal codice della strada, mantenere gli alberi, le siepi, le piante di qualsiasi tipo, in modo da non determinare intralcio e pericolo per la circolazione sul suolo pubblico.

5. Salva la facoltà d'intervento del Comune nei casi di pericolo immediato, con il verbale di accertamento e contestazione viene intimata, entro un termine non superiore a **5 giorni** dalla notificazione o dalla contestazione del verbale, l'eliminazione dell'intralcio e del pericolo determinati dalla violazione.

6. Le violazioni di cui al presente articolo, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

7. In caso d'inosservanza degli obblighi di ripristino imposti, il Comune procede all'adempimento omesso, ponendo a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido tutte le spese sostenute.

8. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

ART. 44

Comportamenti in caso di gelate, nevicate o di grandinate

1. Nel caso di nevicate con persistenza della neve al suolo gli amministratori di condomini, ovvero i proprietari e conduttori delle case, gli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi, fronteggianti la pubblica via, sono invitati a provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio su dette aree.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione delle formazioni di ghiaccio sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sul suolo pubblico oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, per evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone, degli animali o delle cose.

3. Nel caso di gelate, nevicate o di grandinate è vietato effettuare la pulizia delle aree private in modo da determinare lo spargimento, il getto o la caduta sul suolo pubblico della neve e della grandine e di ogni altra sostanza liquida o solida. Qualora ciò sia oggettivamente impossibile, le operazioni suddette devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace l'area interessata e adottando ogni possibile cautela, nonché provvedendo all'immediata rimozione del materiale caduto sul suolo pubblico, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la circolazione; in tali casi, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore alle tre ore, non è richiesta alcuna autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, a patto che siano rispettate tutte le prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione.

4. Nel caso di nevicate o di grandinate e in generale in tutti i casi in cui la temperatura o le previsioni possano far ragionevolmente prevedere la possibilità di gelate, è assolutamente vietato, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, bagnare il suolo pubblico. In caso di violazione del presente comma si applica una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

5. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 45

Immissioni sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, sul suolo pubblico è fatto divieto dirigere direttamente gli sfiati degli aspiratori, nonché i getti di aria degli impianti di condizionamento degli edifici e di qualsiasi altro mezzo per l'espulsione verso l'esterno di aria, fumi o vapori, ad altezze inferiori a cm 230.

Ove per oggettive difficoltà tecniche, non superabili con opere ordinarie, non sia possibile rispettare l'altezza minima indicata al periodo precedente, è fatto obbligo disporre ogni accorgimento affinché l'aria, il fumo o il vapore espulsi verso l'esterno non investano i passanti e non rechino loro nocumento o disagio.

2. Gli impianti di condizionamento dell'aria e ogni altro impianto non devono provocare il gocciolamento o lo sversamento di liquidi sul suolo pubblico. A tal fine devono essere predisposti opportuni accorgimenti, nel rispetto delle normative vigenti, per la raccolta dei liquidi di qualsiasi genere.

3. Ferme restando le prescrizioni e le sanzioni previste dal Regolamento edilizio, le tende e le strutture similari non possono essere aperte sul suolo pubblico a un'altezza inferiore a cm.230;

4. E' vietata qualsiasi attività che determini il gocciolamento di liquidi o la caduta di polvere, terra e materiali di qualsiasi genere sul suolo pubblico, in particolare causata dai panni stesi, dall'annaffiamento delle piante, dalla pulizia delle vetrate, delle tende, ovvero di tappeti, etc.

5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

6. Salvo sia disposto già da altre norme speciali, i Comuni hanno facoltà di ordinare l'adeguamento degli impianti, ovvero la loro rimozione, entro un termine congruo.

ART. 46

Apertura di porte, persiane, finestre e similari sul suolo pubblico

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento edilizio, e delle altre disposizioni normative vigenti, l'apertura dei battenti di porte, persiane, finestre o similari sul suolo pubblico deve essere effettuata con la massima cautela e in particolare deve essere evitata l'apertura accidentale delle medesime, in modo da non costituire pericolo per le persone.

2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 47

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite d'idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali o cose.

2. Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalati, delimitati e idoneamente protetti a tutela dell'incolumità pubblica e privata.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente, i Comuni hanno facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

ART. 48

Pulizia delle grondaie

1. Salvo quanto previsto in altri regolamenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

2. Chiunque non ottempererà alla prescrizione di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o

cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

ART. 49

Esecuzione di giochi

1. Salvo quanto previsto dal codice della strada o da altre specifiche normative in materia, sul suolo pubblico è di norma consentito eseguire giochi, con espresso divieto di recare pericolo o danno alle persone o alle cose, pubbliche e private, ovvero di limitare la libera fruizione del suolo pubblico. La Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.
2. Chiunque, al di fuori dei casi sanzionati ai sensi del codice della strada, effettua giochi sul suolo pubblico, violando i divieti di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. È altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata, dando atto della prescrizione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicata la sanzione in caso d'inosservanza dell'intimazione di cessare immediatamente l'attività vietata, di cui al comma successivo.
3. Chiunque non ottempererà alla prescrizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. È altresì disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servono a commettere la violazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.
5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 50

Utilizzo dei fontanelli e modalità di approvvigionamento

1. L'utilizzo dei fontanelli installati dai Comuni in collaborazione con le aziende erogatrici del servizio idrico è finalizzato all'approvvigionamento per fini esclusivamente alimentari e per un impiego non commerciale.
2. L'accesso ai fontanelli per l'approvvigionamento idrico avviene nell'ordine di presentazione per ogni singolo punto di erogazione e nel pieno rispetto delle priorità acquisite dagli altri utenti.
3. L'approvvigionamento dell'acqua è consentito esclusivamente a mezzo di bottiglie o contenitori simili di capacità massima non superiore a litri due.
4. È vietato l'utilizzo dell'acqua fornita dai fontanelli per sciacquare o pulire bottiglie o altri oggetti ed è vietato altresì lasciare rifiuti o sporcare l'impianto.
5. È ammesso l'approvvigionamento in un'unica soluzione fino a un massimo di sei bottiglie o contenitori simili, per un prelievo non superiore a litri dodici. L'ulteriore approvvigionamento potrà essere effettuato dopo aver consentito a tutti gli altri utenti già in attesa di approvvigionarsi con le modalità sopra descritte.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

TITOLO IV MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

ART. 51

Esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa in materia d'igiene, sanità, di prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere e ogni attività lavorativa devono essere effettuati garantendo adeguate condizioni d'incolumità pubblica, sicurezza urbana, decoro, nonché la quiete pubblica e la tranquillità delle persone.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.
3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

ART. 52

Mestieri girovaghi, artisti di strada, vendita delle opere del proprio ingegno

1. Fatta salva la normativa di settore per il commercio su aree pubbliche, è vietato esercitare nell'ambito del territorio comunale mestieri girovaghi, attività di artista di strada e vendita delle opere del proprio ingegno, in contrasto con le disposizioni di cui ai commi seguenti. I Comuni, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, possono impartire specifiche disposizioni per l'esercizio ovvero sospendere le attività di cui al presente articolo.
2. Le attività di cui al comma precedente, nel caso in cui determinino emissioni sonore di qualsiasi tipo, ancorché nei limiti di legge, possono essere esercitate tra le ore 9 e le 12 e tra le ore 15 e le 20.
3. Le attività di cui al comma 1 non devono altresì essere esercitate nelle vicinanze dei luoghi di culto e dei cimiteri, oltre che nelle adiacenze di siti sensibili quali ospedali o luoghi di cura. È vietato esercitare le attività di cui al comma 1, attirando il pubblico con richiami rumorosi e molesti.
4. Le attività di mestiere girovago, artista di strada e di vendita delle opere del proprio ingegno devono essere sempre esercitate nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia d'igiene; sono altresì soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, secondo le modalità previste dai Comuni, ad eccezione di quando vengono effettuate da singoli soggetti:
 - a) eccetto gli artisti di strada, nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale un'eventuale ulteriore attività dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza dal luogo della precedente;
 - b) con strumenti e attrezzature tali da non occupare complessivamente un'area superiore a un metro quadrato.
5. Per esercente l'attività di **mestiere girovago** s'intende il soggetto che svolge attività di cenciaiolo, raccoglitore di oggetti usati, lustrascarpe, ombrellaio, arrotino e mestieri simili. L'esercizio del mestiere girovago, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. Al fine dell'esercizio dell'attività è necessaria la preventiva comunicazione alla Polizia Locale che provvederà a rilasciare apposito Nulla Osta con eventuali prescrizioni.
6. Chiunque svolge l'attività di mestiere girovago deve aver cura di non creare imbrattamento del suolo pubblico o situazioni di pericolo o di molestia per la cittadinanza.
7. Per **artista di strada** s'intende il soggetto che svolge la propria attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, *skater*, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, scultori di palloncini, *writer*, *body artist*, o similari.
8. Per le attività di artista di strada non deve essere chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione, essendo consentita esclusivamente, l'offerta "a cappello". Nell'esercizio

dell'attività di artista di strada con emissioni vocali e sonore è vietato amplificare i suoni con strumentazione aggiuntiva che provochi disturbo alla quiete pubblica.

10. Per operatore di **vendita delle opere del proprio ingegno** s'intende il soggetto che pone in vendita oggetti realizzati personalmente, quali disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili, monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari, scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

11. Non sono considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno, e pertanto sono soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, coloro che vendono o espongono per la vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.

12. Non sono altresì considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, interpreti di sogni, giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi e simili, compresi coloro che vantano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici prodotti, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

13. La realizzazione di disegni, murali, scritte è soggetta alle norme dello specifico regolamento comunale, sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica.

14. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. È altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la riduzione in pristino, dando atto della prescrizione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicata la sanzione di cui al comma successivo in caso d'inosservanza dell'intimazione di cessare immediatamente l'attività vietata.

15. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. È altresì disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servono a commettere la violazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

16. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 53

Volantinaggio e distribuzione di pubblicità a mezzo stampa

1. Su tutto il territorio comunale non è consentita la distribuzione o il deposito per la libera acquisizione di oggetti quali volantini, pubblicità a mezzo stampa e forme similari di promozione, sul suolo pubblico, sulle auto, nei locali aperti al pubblico e fuori dalle carreggiate.

2. L'attività di volantinaggio, può essere effettuato solo con consegna a mano a persone fisiche nelle immediate vicinanze del luogo oggetto di apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico con banchetti o altre strutture funzionali all'attività di divulgazione. E' vietato lasciare il materiale pubblicitario direttamente sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

3. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, qualora i proprietari degli edifici abbiano esposto cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore. Nei casi in cui non è vietato lasciare il materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, questo deve essere inserito in modo tale che possa essere prelevato solo dall'interno della cassetta o dello spazio condominiale.

4. Salvo quanto previsto dal codice della strada in materia di occupazione di suolo pubblico e salvo specifica autorizzazione per casi di pubblica utilità, è vietato collocare su suolo pubblico contenitori, raccoglitori e similari per la distribuzione di materiale informativo e pubblicitario di qualsiasi tipo.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. È altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la riduzione in pristino, dando atto della prescrizione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicata la sanzione di cui al comma successivo in caso d'inosservanza dell'intimazione di cessare immediatamente l'attività vietata.

6. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. È altresì disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servono a commettere la violazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove non sia possibile l'individuazione del trasgressore, della violazione risponde il pubblicizzato quale soggetto solidalmente obbligato.

7. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 54

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) è vietato esercitare l'attività itinerante nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nella zona del centro storico e del centro abitato tutelata da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse salvo deroghe in particolari periodi e manifestazioni pubbliche (Fiere, Sagre, Feste, ecc...);

c) a salvaguardia della quiete pubblica e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 150 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri e luoghi di culto, salvo deroghe;

d) a tutela dell'igiene dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polveri o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 150 dai servizi igienici pubblici e a metri 200 dai centri di raccolta di rifiuti;

e) l'attività può essere esercitata dalle ore 7.00 alle ore 24.00 salvo apposite autorizzazioni rilasciate in occasione di eventi o manifestazioni a carattere pubblico.

f) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione.

2. Il Sindaco con propria ordinanza, in conformità a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale in materia di commercio, fiere e mercati, potrà vietare o autorizzare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone e in occasione di particolari eventi.

ART. 55

Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande

1. Fermo restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici previsti dalla normativa vigente per gli esercizi commerciali e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è fatto obbligo ai gestori di tali attività di mantenere in buono stato di uso, manutenzione e pulizia i servizi igienici a disposizione della clientela e consentirne altresì l'utilizzazione.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 56

Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi di vendita o per strada

1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di occupazione di suolo pubblico, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo per i passanti e in particolare per l'utenza debole.
2. Alle rivendite di giornali o riviste è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti in adiacenza all'esercizio di vendita, nel rispetto delle norme contenute nel codice della strada; tali supporti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e collocati in modo da non creare pericolo o intralcio.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno alle cose o alle persone ed esposti con adeguata protezione.
4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
5. E' vietato esporre merce od oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 57

Negozi e articoli per soli adulti - Esposizione al pubblico di scritti disegni immagini o altri oggetti osceni

1. Fermo restando quanto previsto nel regolamento comunale per il commercio su area privata, con particolare riferimento alla disciplina per l'insediamento delle attività nei centri storici ovvero nei centri abitati dei Comuni, la vendita di articoli erotici è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, allestiti in maniera tale che non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita. Il gestore deve adottare ogni opportuna cautela atta a evitare l'ingresso di minori di anni diciotto nei luoghi ove sono esposti gli articoli in parola.
2. Qualora negli esercizi di cui al comma 1 siano posti in vendita anche altri articoli, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non direttamente visibili.
3. All'interno degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica e di ogni altro esercizio operante vendita o distribuzione di supporti contenenti videogrammi, è vietata l'esposizione al pubblico di scritti, disegni, immagini, o altri oggetti, che offendano la pubblica decenza.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 725 del codice penale, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 58

Vendita su area pubblica di strumenti da punta e da taglio

1. Ai sensi dell'articolo 45 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), non sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo potenzialmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati a uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
2. L'esercizio dell'attività di vendita di strumenti da punta e da taglio di cui al comma 1, sulle aree pubbliche del territorio comunale, comprese le fiere e i mercati, è subordinato alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), resa dall'esercente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. In caso di cessazione dell'attività di vendita degli strumenti di cui ai commi precedenti, l'esercente dovrà presentare apposita comunicazione al Comune interessato.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 59

Vendita di cose antiche o usate

1. Ai soli effetti dell'articolo 126 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa statale e regionale sul commercio, nonché dallo specifico regolamento comunale che disciplina in ambito locale il mercatino dell'Antiquariato e Collezionismo approvato con DCC n. 6 del 23.02.2018, l'esercizio dell'attività di vendita di cose antiche o usate, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6 del presente articolo, è subordinato alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), resa dall'esercente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'obbligo di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) sussiste anche qualora la vendita delle cose antiche o usate sia sussidiaria ad attività di vendita di oggetti nuovi.
3. Sono considerate "cose antiche" le cose mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico e che possiedano il requisito della rarità, acquisito con il trascorrere del tempo.
4. Sono considerate "cose usate" le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche, ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo, possiedono ancora un valore commerciale.
5. Ai sensi dell'articolo 247 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni relative al commercio di cose usate non si applicano per le cose prive di valore o di valore esiguo.
6. Per l'individuazione del "valore esiguo" deve farsi riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi i beni di valore significativo.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 60

Conduzione dei veicoli a trazione animale

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti ed efficienti.
2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotarsi di apposito contenitore atto a

consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dall'animale stesso ed evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, i conducenti di veicoli a trazione animale non devono recare danno o molestia all'animale stesso, ovvero alle persone e alle cose.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

5. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

ART. 61

Questue, collette, raccolte di fondi, cessione di beni a offerta libera

1. Le associazioni, i comitati, le fondazioni senza fini di lucro quali le Organizzazioni di Volontariato (O.D.V.), le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e quelle iscritte all'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S., qualora operino raccolta di fondi su suolo pubblico o a uso pubblico, mediante questue, collette, o altre forme di adesione al perseguimento dell'oggetto statutario dell'associazione medesima, compresa la cessione di beni tramite offerta libera, devono presentare al Comune interessato una comunicazione d'inizio attività firmata dal legale rappresentante, nella quale devono essere contenuti i seguenti dati:

- a) denominazione dell'Ente promotore, sede e codice fiscale;
- b) generalità della persona fisica responsabile dell'attività;
- c) generalità degli incaricati;
- d) data, orari e luogo dell'iniziativa;
- e) descrizione delle eventuali strumentazioni utilizzate per occupazione di suolo pubblico, comprensiva dell'indicazione del metraggio occorrente per l'iniziativa.

2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati e della registrazione dell'associazione negli speciali registri, se non già depositati agli atti del Comune per qualsiasi motivo;
- b) autodichiarazione di responsabilità redatta dal legale rappresentante attestante che si tratta di attività senza scopo di lucro, promossa allo scopo di raccogliere fondi per l'attività istituzionale dell'associazione;
- c) tipologia dei prodotti che s'intendono eventualmente offrire al pubblico a offerta libera o meno.

3. L'attività di cui al comma 1 deve essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada ed è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, secondo le modalità previste dal Comune interessato, ad eccezione di quando viene effettuata con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a un metro quadrato.

4. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività, deve essere inoltrata al Comune interessato un'autodichiarazione redatta dal legale rappresentante riportante anche in forma sintetica i dati consuntivi dell'iniziativa.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate tra le nove e le dodici e tra le quindici e le ventidue e, salvo specifica autorizzazione, non devono essere esercitate nelle vicinanze dei luoghi di culto e dei cimiteri, oltre che nelle adiacenze di siti sensibili quali ospedali o luoghi di cura. È comunque vietato esercitare le suddette attività con comportamenti molesti.

6. L'ente promotore deve munire ogni incaricato delle attività di raccolta fondi, di un tesserino contenente gli estremi dell'associazione, le generalità e la fotografia dell'incaricato e la firma del legale rappresentante. Il tesserino deve essere esposto in modo chiaramente visibile durante ogni fase dell'iniziativa.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

8. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 62

Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Fatte salve specifiche autorizzazioni e quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, nei locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nei locali a uso produttivo, nei negozi e negli esercizi in genere, è vietato detenere o materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella consentita, in relazione alle caratteristiche di areazione del locale o della tipologia di esercizio.

2. E' vietata l'installazione di bombole di gas nei vani scale, in locali seminterrati, interrati o in prossimità di aperture comunicanti con questi ultimi.

3. Tutte le bombole detenute nei luoghi individuati al comma 1, devono essere mantenute allacciate agli utilizzatori.

4. E' vietato tenere bombole di scorta e lo stoccaggio di bombole vuote.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, ai sensi della norma UNI-CIG 7131/1999 è disposto che:

a) le bombole debbono sempre essere installate in posizione verticale;

b) le bombole installate all'aperto devono essere protette dalla pioggia, dal sole diretto, dalle fonti di calore, mediante l'utilizzo di:

- un armadio, fissato in adiacenza a parete esterna;

- una nicchia accessibile dall'esterno;

- una nicchia accessibile dall'interno di un locale.

c) è vietata l'installazione delle bombole in camere da letto, bagni, servizi igienici, locali con pericolo d'incendi quali autorimesse, garage, box e similari;

d) fermi restando i requisiti di areazione disposti dalle normative di settore, il numero massimo di bombole per uso domestico che può essere detenuto in un locale è disposto come segue:

Volume Numero bombole e capacità massima complessiva

≤ 10 m³ Nessuna bombola

> 10 m³ e ≤ 20 m³ Una bombola (capacità massima di 15 kg di GPL)

>20 m³ e ≤ 50 m³ Due bombole (capacità massima complessiva di 20 kg GPL)

> 50 m³ Due bombole (capacità massima complessiva di 30 kg di GPL).

e) in ogni caso, in ogni singolo luogo di cui al comma 1 è vietato detenere bombole per uso domestico contenenti singolarmente più di 40 kg di GPL, all'interno;

f) fatte salve specifiche autorizzazioni, è vietato detenere all'esterno bombole per uso domestico per una capacità complessiva di più di 70 kg di GPL.

6. I titolari delle imprese fornitrici di bombole di gas all'utilizzatore finale hanno l'obbligo di apporre su ogni bombola di gas ceduta in uso a terzi una targhetta adesiva, idonea a garantire l'inalterabilità delle informazioni in essa riportate, contenente i seguenti riferimenti:

a) denominazione legale dell'impresa;

b) sede;

c) partita IVA;

d) progressivo numerico della bombola.

Hanno altresì l'obbligo di tenere un registro aggiornato contenente i dati identificativi dell'ultimo utilizzatore finale, nonché l'indirizzo presso il quale è stata eseguita la consegna.

7. E' vietata l'utilizzo di bombole di gas sprovviste della targhetta adesiva di cui al comma 6.

8. Ferme restando le specifiche norme in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

9. Ferma restando la sanzione amministrativa di cui al comma precedente, ai fini della messa in sicurezza, le bombole rinvenute in violazione del presente articolo vengono affidate dagli organi accertatori all'impresa fornitrice, ovvero, nel caso in cui questa non sia rintracciabile, a impresa all'uopo incaricata con addebito delle spese a carico del responsabile della violazione.

ART. 63

Azionamento macchinari

1. Ai fini del presente articolo, l'utilizzo di macchinari è consentito per immobili:

a) con destinazione d'uso "attività industriali e artigianali", attestata da licenza o permesso a costruire o concessione o sanatoria edilizia, o che siano stati edificati per l'uso industriale e artigianale antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e per i quali non sia mutata la destinazione d'uso;

b) per i quali risulti attestata l'agibilità nei modi di legge;

2. Le "attività secondarie compatibili con la residenza e le attività terziarie" possono essere effettuate anche in locali con destinazione d'uso commerciale, direzionale o ufficio. Ai fini del presente comma, si considerano "attività secondarie compatibili con la residenza e le attività terziarie" le attività di cui alle definizioni urbanistiche elencate all'art. 5 del vigente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 24/09/2015 e successive modifiche;

3. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento edilizio, gli immobili e i locali in cui vengono azionati macchinari a scopo produttivo da parte di attività artigianali o industriali non devono essere utilizzati a uso abitativo.

4. L'utilizzo di macchinari a scopo produttivo da parte di attività artigianali o industriali è vietato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo negli edifici situati nelle immediate adiacenze di locali destinati ad uso residenziale, qualora per la specifica attività non sia stata presentata valutazione di impatto acustico che attesti il rispetto dei valori limite del rumore prodotto per il periodo di riferimento notturno.

5. Il divieto di cui al comma precedente non si applica alle seguenti attività:

a) attività a servizio diretto del cittadino che, per consuetudine, vengono svolte nel periodo notturno, quali forni, pasticcerie e similari, nel rispetto dei valori limite di rumore previsti dalla legge e dal vigente piano di classificazione acustica comunale;

b) attività esercitate da imprese che risultano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura alla data del 18 febbraio 1993 e che da tale data abbiano mantenuto la stessa ubicazione e ciclo produttivo.

6. Al fine di consentire la successiva adozione della sanzione accessoria della confisca amministrativa, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo consegue il sequestro cautelare amministrativo dei macchinari presenti nell'immobile o nel locale, oltre che delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, purché appartenenti a persona a cui è ingiunto il pagamento.

7. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, individuata nel Servizio del Comune a cui fa riferimento lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), disporrà la confisca dei macchinari e delle cose sequestrate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11 della medesima legge e comunque nel caso in cui la violazione sia ripetuta dallo stesso soggetto nell'arco temporale di un anno, evidenziandosi con tale comportamento l'assenza di attività volte all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione già commessa e la manifestazione di una personalità con tendenza a commettere violazioni della stessa natura.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

9. Tutte le spese, in particolare quelle derivanti dal sequestro amministrativo dei macchinari di cui al comma 6, sono addebitate a carico del responsabile della violazione e dei soggetti solidalmente obbligati.

10. Fatta salva la facoltà di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza l'immediata cessazione dell'utilizzo dei locali e lo sgombero dei medesimi.

ART. 64

Attività di verniciatura e sabbiatura

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli e protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, imbiancare facciate o muri di recinzione, ovvero a qualsiasi altra attività, di apporre ripari e segnalazioni per evitare molestia o danni a persone animali o cose.

3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei a evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 65

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie di qualsiasi specie, causando ingombro o sporcando il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 66

Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

1. Fermo restando l'osservanza di quanto previsto dalle norme in materia, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, d'intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, in modo da evitare qualsiasi pericolo per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, oltre che agli addetti ai lavori.

2. Tali impianti, anche se realizzati su aree private, devono essere ancorati solidamente e disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

3. Salvo quanto previsto dalle specifiche normative in materia, i bracci delle gru, nei momenti d'inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento e privi di carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico o sulle altrui proprietà. Altresì non possono essere effettuate manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quanto previsto dalle specifiche normative in materia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 67

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

1. I gestori di negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi o coloro che amministrano condomini, devono collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, o in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni idonee a consentirne l'agevole lettura, contenente i dati idonei a reperire un soggetto al quale sia possibile rivolgersi nei casi di emergenza, quando all'interno dei locali non sia presente qualcuno.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE E LA TUTELA AMBIENTALE

ART. 68

Divieti

1. Fatti salvi i soggetti autorizzati e gli eventuali mezzi, nei giardini e in tutti i luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano è vietato:
 - a) cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati;
 - b) lasciarvi entrare cani non tenuti al guinzaglio o altri animali, se non nelle aree appositamente dedicate allo sgambamento;
 - c) introdurre veicoli. I velocipedi dovranno essere condotti a mano fatto salvo che nei percorsi appositamente dedicati.
2. E' vietato trattenersi nei giardini pubblici recintati oltre l'orario di chiusura.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**; è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 69

Disposizioni sulla manutenzione del verde privato

1. In conformità' a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari ovvero gli utilizzatori a vario titolo, hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde, rami e vegetazione in genere, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi e vegetazione su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la sicurezza e la visibilità al punto da costringersi i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi e della vegetazione in generale che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale e di mantenere le aree in condizioni decorose, nonché le recinzioni delle stesse, in continuo stato di efficienza e sicurezza. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 350,00**.

6. Le violazioni di cui al presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui agli articoli 4 o 5 con esecuzione d'ufficio in caso di inerzia e addebito delle spese sostenute.

ART. 70

Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e interventi per la salvaguardia degli immobili dismessi

1. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.

2. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazioni e di disinfestazione.

3. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.

4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 350,00**.

5. Fatta salva la normativa vigente in materia di rifiuti, in caso di accertato stato di incuria delle aree di cui al comma 1 o di edifici dismessi che non rispettino le condizioni di cui al comma 3, il proprietario dovrà provvedere ad idonei interventi di ripristino secondo le procedure di cui all'art. 5 entro il termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

ART. 71

Pulizia fossati

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai Soggetti Istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tale da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.

2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

3. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere a idonei interventi di pulizia e di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 5 entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

ART. 72

Tutela dell'igiene pubblica e ambientale

1. Per la tutela dell'igiene pubblica e ambientale è vietato:

a) depositare i rifiuti davanti alla propria abitazione (abitabile residenza o domicilio) fuori dai giorni e dagli orari stabiliti dall'apposito calendario approvato dall'Ente gestore;

- b) ammassare ai lati delle case, innanzi alle medesime, oltre che sui balconi o terrazzi, oggetti inutilizzati o inutilizzabili di qualsiasi natura, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali o di forza maggiore, ovvero quando ciò sia reso necessario in attuazione delle disposizioni per la raccolta di rifiuti, a condizione che questi siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) i rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici, gli imballaggio o altri oggetti similari non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori privati o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dall'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ovvero essere altresì conferiti nell'apposito centro di raccolta comunale, ove esistente.
- d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereci, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini insudiciamento;
- e) compiere su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio di persone, animali, cose e in particolare veicoli;
- f) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- g) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- i) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;
- l) è vietato esporre all'aperto, per determinarne l'essiccamento o altra finalità, parti di animali putrescibili o deperibili di qualsiasi natura e provenienza.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente i Comuni hanno facoltà di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o delle condizioni di sicurezza, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

3. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

ART. 73

Accensione fuochi, esalazioni moleste e nocive

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza ed ambientale, in tutti i territori dei Comuni della Federazione è vietato nei rispettivi centri abitati, bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale, salvo specifica autorizzazione. Tale attività è consentita sui terreni agricoli sempreché in cumuli risotti e a non meno i 300 metri dalla sede stradale. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste e nocive verso luoghi pubblici o privati.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 250,00**.

ART. 74

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco o dal Regolamento comunale di igiene e sanità, e/o rurale.

2. Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
3. I veicoli carichi di materiali di facile dispersione, concime, o di materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria.
4. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta pari a **Euro 150,00**.

ART. 75

Attività professionali rumorose

1. In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli, scalpelli ed altre apparecchiature similari azionate meccanicamente, come pure l'uso di ruspe, scavatrici e di altre macchine operatrici in genere azionate da motore a scoppio, nonché di ogni altra apparecchiatura fonte di rumori o vibrazioni, deve essere limitato ai giorni feriali e festivi come di seguito:

nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre

☒☒☒ nei giorni feriali : dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 15.00;

☒☒☒ nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 16.00;

nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile

☒☒☒ nei giorni feriali : dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 14.00;

☒☒☒ nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

2. Nei casi di comprovata necessità e di pubblico interesse il Sindaco può stabilire l'uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni ed orari diversi.

3. Le macchine operatrici azionate con motore a scoppio devono fare uso di un efficiente dispositivo silenziatore.

4. Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e artigianato.

5. I laboratori artigianali e le attività di vendita all'ingrosso possono insediarsi previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata dopo aver sentito gli uffici comunali di volta in volta ritenuti competenti e la locale U.L.S.S. Qualora l'attività artigianale ricada tra quelle per le quali è previsto il certificato di prevenzione incendi, questo dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione.

6. La natura ed il grado di intensità dei rumori con provenienza da qualsiasi genere di edificio che producono effetti sonori verso l'esterno e che sono causa di disturbo alla quiete pubblica, verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati, eventualmente con l'intervento dei competenti uffici dell'A.S.S.L. e/o dell'A.R.P.A.V. , le spese per i rilievi fonometrici saranno a carico del trasgressore, qualora superino i limiti previsti. Con propria motivata ordinanza su proposta degli uffici competenti il Sindaco ha la facoltà di far cessare le emissioni di rumori di qualsiasi genere o di imporre l'adozione di mezzi o sistemi atti a ridurre i rumori. Ulteriori attività rumorose potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, che potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

7. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 76

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni acustiche e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.00.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 7.00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e delle Unità Sanitaria Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

4. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 77

Attività rumorose vietate

1. In particolare nei centri abitati sono vietate le seguenti attività:

a) le grida dei venditori di merci in genere;

b) la pubblicità sonora;

c) l'uso di amplificatori sonori in genere in abitazioni e all'interno di attività commerciali e Pubblici Esercizi i cui effetti si propagano all'esterno disturbando la quiete e la tranquillità pubblica;

d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori;

e) la messa in moto di autocarri, anche ad uso specifico, per riscaldamento motori e/o manutenzione celle frigorifere;

f) il taglio della vegetazione su area privata al di fuori dei limiti di orario stabiliti dall'art. 40.

2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Sindaco e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità, somministrazione di alimenti e bevande e tutela della quiete pubblica.

3. Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

4. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 78

Prevenzione d'incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica; accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi, o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, nei contenitori di rifiuti, nelle zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;

b) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;

c) usare fiamme libere per lavori d'impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;

d) depositare ovvero abbandonare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui;

e) lasciare incustoditi veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di

fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia;

f) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa d'inquinamento o d'incendio;

g) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione d'incendi.

2. Davanti alle uscite di sicurezza debitamente segnalate è vietato lasciare veicoli in sosta ovvero in maniera tale da intralciare il libero deflusso delle persone.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al periodo precedente, gli organi accertatori hanno facoltà di far rimuovere i veicoli e gli oggetti, con spese a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

ART. 79

Disposizioni atte a prevenire la proliferazione delle zanzare

1. Al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre (*Aedes Albopictus*), dal 1° marzo fino al 30 novembre è vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi l'acqua, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili.

2. È altresì fatto obbligo di:

a) procedere alla sostituzione periodica, almeno settimanale, dell'acqua raccolta in sottovasi, secchi, bacinelle, annaffiatori, cisterne ecc. e provvedere alla loro accurata pulizia;

b) provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili privati e, possibilmente, in assenza di precipitazioni, dotarle di reti antizanzare; l'acqua presente nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere trattata con prodotti di sicura efficacia larvicida o adulticida **entro i limiti consentiti**. La documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese dovrà essere conservata allo scopo di poter essere esibita in caso di controlli. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia, pulendo i tombini prima di iniziare il trattamento larvicida;

c) introdurre filamenti di rame nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, ovvero, nel caso di contenitori di fiori finti, sabbia fino al completo riempimento degli stessi;

d) introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;

e) assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte, anche temporanee, d'acqua stagnante;

f) coprire con teli di plastica o zanzariere i bidoni contenenti acqua piovana da utilizzare per l'irrigazione;

g) controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque piovane;

h) consentire, in caso di presenza di potenziali focolai all'interno di proprietà private, l'ingresso al personale del gestore dei rifiuti affinché possa procedere al necessario controllo;

i) alle aziende che per le loro necessità produttive dispongono di vasche o bacini di accumulo dell'acqua (aziende del settore tessile, cantieri edili, aziende vivaistiche), provvedere alla relativa disinfestazione con la periodicità prevista in rapporto al prodotto insetticida utilizzato;

j) alle aziende che gestiscono attività di ricambio pneumatici e le aziende che a qualsiasi titolo li detengono, provvedere a stocarli in maniera tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;

k) alle aziende che esercitano attività di rottamazione veicoli provvedere, con periodicità almeno mensile, alla disinfestazione delle aree scoperte dove viene svolta l'attività.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente i Comuni hanno facoltà di provvedere all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la finalità del presente articolo, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

ART. 80

Emissioni di fumo

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia d'inquinamento atmosferico e dal regolamento comunale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. In particolare è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate e sulle aree private purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o grave molestia.
3. **Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di Euro 150,00.**

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 81

Tutela degli animali domestici

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 544 ter CP, è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato detenere animali selvatici vivi quali anatre, cigni, oche – cigni e similari in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta:
 - per il 1° e 2° comma di **Euro 150,00**;
 - per il 3° comma di **Euro 150,00**.

ART. 82

Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse, salvo specifiche autorizzazioni.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 83

Detenzione di animali da reddito o da autoconsumo all'interno del centro abitato

1. E' ammessa la detenzione di tali animali, purchè non provochino disturbo alla quiete pubblica e molestie maleodoranti al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico - sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. Nelle zone residenziali l'apicoltura non è consentita sulle aree situate all'interno del centro abitato.
3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 84 **Mantenimento dei cani**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di curare la loro registrazione all'anagrafe canina istituita presso il Servizio Veterinario dell'AS.S.L. 6, con l'applicazione del microchip.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 2 (due) metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve garantire il loro benessere. È consentito legare il cane solo in casi di effettiva necessità, garantendogli comunque periodi di tempo di libertà nell'arco della giornata. La catena deve essere lunga almeno cinque metri a scorrere su di un cavo aereo della stessa lunghezza. Dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà sempre raggiungere facilmente il ricovero, cibo ed acqua. Anche la custodia di cani in apposito recinto non deve essere permanente. Devono osservarsi i criteri e parametri di vivibilità stabiliti individuati nella tabella di seguito riportata.

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 2 cani: m 2 per ciascun cane	fino a 3 cani m2 per ciascun cane
meno di 10 kg	1,5 mq	3.0	2.0
da 11 a 30 kg	2, 0 mq	4.0	3.0
Più di 30 kg	2,5 mq	4.0	4.0

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di provvedere al loro smaltimento mediante deposito negli appositi propri contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta presso la propria abitazione ovvero negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani qualora presenti.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza del Sindaco, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

10. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 85

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

ART. 86

Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

3. La gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, può essere affidata ad Enti o Associazioni, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. Le colonie non possono essere spostate dal proprio "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza e delle Associazioni Protezionistiche.

5. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

TITOLO VII

COMMERCIO SU AREA PRIVATA E AREA PUBBLICA

ESERCIZI PUBBLICI – SALE GIOCHI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 87

Obbligo di vendita

1. Fatte salve le norme relative al commercio e in particolare la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte, secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

2. Qualora l'esercente esponga merce od oggetti non in vendita egli è tenuto a distinguere tale tipologia di merce da quella ordinariamente posta in vendita, mediante idonea informazione al pubblico.

3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 88

Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale e dell'esercizio.
3. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
4. Le tende in genere, interne o esterne, debbono esser tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.
5. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 300,00 fatta** salva l'adozione di provvedimenti del Sindaco adottati ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (tuel).

ART. 89

Esposizione prezzi e tabelle obbligatorie

1. Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalla disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.
2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e ai prodotti commissionati dai clienti.
3. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.
4. I titolari di esercizi pubblici hanno, altresì, l'obbligo di esporre le tabelle relative agli effetti dell'alcol, ai sensi della L. 02 ottobre 2007 n. 160 e successive modifiche.
5. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 90

Contegno degli esercenti il commercio

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.
2. E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori, oltre la normale tollerabilità per reclamizzare le proprie merci, e per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante ed in modo sconveniente o con giochi e scommesse.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, cuffie, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri, non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.
4. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni. Il Sindaco potrà disporre altresì la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per una durata superiore a sette giorni.
5. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 150,00**.

ART. 91

Insedimento attività produttive, commerciali e similari

1. Chiunque attivi o eserciti nell'ambito del territorio comunale, una delle sotto elencate attività, è tenuto a comunicarlo attraverso lo Sportello Unico in modalità telematica per gli adempimenti soggetti a SCIA seguendo il procedimento ordinario disciplinato dagli articoli 7 e 8 del DPR 160/2010.

2. Le attività soggette a comunicazione solo le seguenti:

- a) stabilimenti industriali;
- b) commercianti al dettaglio e all'ingrosso;
- c) attività artigianali;
- d) uffici o locali ove vengono svolti servizi, intermediazioni, consulenze finanziarie o contabili, agenzie d'affari, assicurative, bancarie, cure e trattamenti della persona, mediche e similari.
- e) vendita itinerante e offerta di beni e/o servizi;

3. Nel caso individuato alla lettera e), se l'attività è svolta con visite a domicilio (porta a porta), è fatto obbligo alle imprese che intendono svolgere a domicilio le forme speciali di vendita itinerante e/o di offerta di beni o servizi di produrre la seguente documentazione all'ufficio comunale competente almeno 30 giorni prima dell'inizio attività:

- comunicazione di inizio attività su carta intestata dell'impresa affidante con indicazione dei propri estremi fiscali, nonché generalità complete del suo titolare/legale rappresentante;
- elenco dei soggetti effettivamente incaricati della vendita e della raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e per ciascuno di loro copia del tesserino di riconoscimento contenente gli elementi previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 114/98, ed il periodo previsto in cui svolgere le visite a domicilio;
- fotocopia di un valido documento di identità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni;
- fotocopia di validi permessi di soggiorno dei soggetti extracomunitari che rendono e sottoscrivono dichiarazioni

4. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella lettera e) del secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

5. Per le violazioni delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) c), d) del secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 350,00**.

ART. 92

Requisiti di sicurezza e igienico – sanitari dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (call center, phone center e Internet Point)

1. Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 ovvero del D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2005 n. 155, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

- allacciamento fognario;
- idonei sistemi di ventilazione naturale o di aerazione artificiale in tutti i locali;
- idonea illuminazione naturale e artificiale;
- due servizi igienici, divisi per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili.

2. Ove l'attività si svolge senza la presenza di personale (locali self – service), si riconfermano i requisiti di cui sopra.

3. Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire un

percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro ed avente una larghezza minima di m. 1,20.

All'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno mq. 9. provvisto di idonee sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 259/2003, l'interessato deve presentare al Comune interessato una comunicazione, in cui sia illustrato il rispetto dei requisiti indicati nel presente articolo.

4. La conformità dei locali, alla luce dei requisiti sopra indicati, sarà verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e dai competenti uffici comunali.

L'attività potrà essere esercitata, qualora non venga riscontrata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione e, comunque, nel rispetto della Legge quadro sul procedimento amministrativo. Qualora nel corso dell'attività istruttoria venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di diffida dall'avvio dell'attività e, in caso di inottemperanza, sarà disposta la chiusura dei locali.

5. Le attività già operanti nel territorio comunale (al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni) che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute ad adeguare agli stessi i locali dove hanno sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in caso di inottemperanza, saranno adottati provvedimenti di sospensione dell'attività fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate.

6. All'interno dei locali adibiti all'attività di telecomunicazioni di cui al presente articolo è vietata qualsiasi forma di attività commerciale di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ovvero di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico con richiamo alla L. 25 agosto 1991, n. 287, se non preventivamente autorizzate secondo criteri e prescrizioni stabilite da normative in precedenza richiamate.

7. Con Ordinanza del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato con eventuali ulteriori restrizioni del campo di attività

8. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.

ART. 93

Disposizioni speciali per le sale giochi ed esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all'uso di apparecchi automatici da gioco

1. L'attività delle sale da gioco in attività nel territorio comunale è disciplinata dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, dal relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n. 635, dalle successive modifiche ed integrazioni. Si applicano in quanto non in contrasto ed incompatibili con le successive norme, le disposizioni regionali in materia. Le istanze per le nuove aperture devono essere presentate direttamente all'ufficio attività produttive del Comune interessato. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al rilascio di nulla osta da parte del competente Servizio Sanitario dell'A.S.S.L..

2. L'orario di apertura e chiusura degli esercizi di sala gioco situati nei Comuni è determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:

Apertura: tutti i giorni non prima delle ore 12.00;

Chiusura: ***dal 01 ottobre al 31 maggio***:

entro le ore 20.00/22.00 nei giorni feriali e festivi, salvo quanto previsto ai successivi punti a1), a2) e a3);

a1) entro le ore 22.00/23.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali;

a2) entro le ore 24.00 nel periodo dal sabato precedente il Natale al giorno dell'Epifania compreso;

a3) dalle ore 12.00 alle ore 1.00 del giorno successivo, nei giorni stabiliti per la Fiera/Sagra ed il 31

dicembre;

dal 01 giugno al 30 settembre:

entro le ore 23.00 nei giorni feriali e festivi, salvo quanto previsto al successivo punto b1);

b1) entro le ore 24.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali

L'attuazione della disciplina degli orari è incentrata sul principio della flessibilità in ordine ai limiti minimi e massimi di apertura e chiusura, che, tenuto conto delle contingenti esigenze locali, potranno quindi essere modificati con apposita ordinanza del Sindaco.

3. Per gli apparecchi di intrattenimento diversi dai giochi leciti (radio, tv, juke-box, karaoke e simili) il funzionamento non è consentito oltre le ore 24.00. L'esercizio dell'attività di giochi deve avvenire nel rispetto - oltre di quanto previsto dall'art. 110 del T.U.L.P.S. - anche dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, alla Legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i.. In ogni caso, qualora l'esercizio rimanesse aperto oltre le ore 22.00, dovrà essere presentata - prima dell'installazione di detti apparecchi - una relazione, a firma di tecnico abilitato, concernente l'impatto acustico ambientale, che i Comuni si riservano di sottoporre all'esame dell'A.R.P.A.V.

4. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello, ben visibile al pubblico dall'esterno, ove sia indicato in modo chiaro l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della Legge 25.08.1991, n. 287 è possibile esercitare nelle sale da gioco l'annessa attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine dovrà essere presentata denuncia di inizio di attività - ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 - previo rilascio di apposita autorizzazione sanitaria.

In linea generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'insegna esterna del locale deve fare esclusivo riferimento alla "sala giochi";
- non può essere posta all'esterno alcuna dicitura inerente il bar di tipologia c) di cui all'articolo 5 della L. 287/91;
- nel locale deve essere collocato in modo ben visibile un cartello con la seguente dicitura: "SONO VIETATE LE SCOMMESSE";
- è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto dagli articoli 37, 38 e 39 della Legge 23.12.2000, n. 388;

gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) messi a disposizione della clientela, potranno essere utilizzati con l'osservanza dell'obbligo di interruzione del gioco e disattivazione nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 07:00 alle ore 09:00
 - dalle ore 13:00 alle ore 15:00
 - dalle ore 18:00 alle ore 20:00
-
- il divieto dell'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di **18 anni**.
 - l'esercizio dell'attività deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, alla Legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i..;
 - la superficie del locale adibita a sala giochi deve essere di almeno 2/3 della superficie totale aperta al pubblico;
 - la sistemazione del locale deve avvenire in modo che sia evidenziata l'attività principale di sala giochi, essendo l'attività di somministrazione meramente accessoria;
 - il titolo autorizzatorio (licenza o copia della Dichiarazione d'Inizio Attività) della sala giochi deve essere esposta in luogo ben visibile, unitamente a quanto segue:
 - regolamento dei giochi ed alla "tabella giochi proibiti". vidimata dal Comune;
 - tabella delle tariffe e regolamenti dei giochi;
 - cartello dell'orario di apertura e chiusura.

Esercizi diversi dalle sale da gioco dove è possibile installare apparecchi da intrattenimento ex. articolo 86 e 88 del TULPS

1. Oltre alle sale pubbliche da gioco denominate convenzionalmente “*sale giochi*”, ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all’articolo 110 del TULPS, *gli apparecchi da intrattenimento ex art. 86 e 88 del TULPS possono essere installati anche all’interno dei seguenti esercizi:*

- a) esercizi di somministrazione (bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili);
- b) alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- c) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati;
- d) agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive titolari di autorizzazione, ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
- e) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, ed in generale punti vendita, previsti dall’articolo 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, titolari di autorizzazioni ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
- f) ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell’art. 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva;
- g) altri esercizi, ivi compresi quelli commerciali, previa autorizzazione ex art. 86 o ex art. 88 del TULPS; si precisa che per gli apparecchi di cui al comma 6b dell’art. 110 TULPS occorre anche l’autorizzazione della Questura.

2. Gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 e 7, del R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) messi a disposizione dei soci o della clientela, rispettivamente, nei circoli privati o nei pubblici esercizi e/o commerciali, potranno essere utilizzati con l’osservanza dell’obbligo di interruzione del gioco nelle fasce orarie indicate al comma 5 del precedente art. 90.

3. L’installazione degli apparecchi da intrattenimento e dei terminali collegati ad internet è consentita esclusivamente all’interno del pubblico esercizio. Alle sale giochi e agli internet point, anche con annesso attività secondarie di somministrazione di alimenti e bevande, non può essere rilasciata autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, altresì agli stessi non può essere consentito l’uso di aree esterne all’esercizio, anche se private, per l’installazione di giochi.

4. I titolari e i gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i circoli privati in possesso della denuncia di inizio attività per l’impiego di apparecchi e congegni automatici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., non possono detenere presso i locali dove svolgono l’attività più di:

- 2 apparecchi, se l’esercizio ha una superficie di somministrazione fino a 40 mq;
- 3 apparecchi, se l’esercizio ha una superficie di somministrazione fino a 70 mq;
- 4 apparecchi, se l’esercizio ha una superficie di somministrazione oltre 70 mq.

6. Gli esercizi di cui al comma precedente potranno mettere a disposizione della clientela un solo terminale di rete collegato ad internet a condizione che abbiano ottenuto la licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S.. Ai fini della individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni automatici installabili nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel computo della superficie di somministrazione non concorre quella occupata esternamente all’esercizio per l’eventuale allestimento di dehors. La detenzione di un numero maggiore di apparecchi e/o di terminali di rete collegati ad internet configura prevalenza delle attività di sala giochi e/o di

internetpoint rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 95

Sale giochi e spazi per il gioco: nuove aperture, trasferimenti di sede e ampliamenti

1. Per l'apertura di nuove sale giochi e spazi per il gioco e per il trasferimento e/o l'ampliamento di quelli esistenti, in riferimento a quanto previsto dalla L.R.V. n. 38 del 10.09.2019 e ss.mm.ii., si dovranno rispettare le seguenti regole:

a. distanza minima di **400 metri** da qualsiasi centro di aggregazione, quali gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le strutture culturali, ricreative o sportive, le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, le strutture ricettive per categorie protette, le ludoteche per minori, i luoghi di culto e altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale potrà ulteriormente individuare, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa regionale di settore; ai fini della misurazione della distanza tra locali ed i luoghi di cui sopra, si precisa che essa dovrà avvenire partendo dal centro della porta di ingresso al locale, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato, seguendo il percorso pedonale su strada pubblica più breve, nel rispetto del Codice della Strada;

b. per l'insediamento dell'attività dev'essere garantito il rispetto degli standard urbanistici previsti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle normative di settore, in relazione anche alla destinazione d'uso dei locali;

c. non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS in aree (pubbliche o private) site all'esterno dei locali, sede dell'attività (ad esempio nei dehors);

d. dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, anche mediante eventuale insonorizzazione dei locali;

e. non è consentito l'insediamento di sale giochi negli edifici storici o di interesse storico-ambientale in contrasto con le ubicazioni prescritte nel vigente strumento urbanistico (P.A.T.I. e P.I.) piano regolatore comunale; sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni dell'art. 54, comma 5, della L.R.V. n. 30 del 30.12.2016, le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati esclusivamente nelle zone per insediamenti produttivi.

f. oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico – edilizi dei locali, la sorvegliabilità degli stessi ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;

g. è consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione prevista dagli articoli 11 e 12 del TULPS;

2. Per l'apertura di nuove sale giochi e di nuovi spazi per il gioco, il trasferimento e/o l'ampliamento degli stessi, oltre alle procedure utili al rispetto delle norme del TULPS, occorre, la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune interessato. Le regole di cui al comma 1, non si applicano ai giochi ed apparecchi di cui all'articolo 110 comma 7 del TULPS.

3. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo è vietato:

a) negli immobili di proprietà del Comune, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate dello stesso;

b) nei chioschi su suolo pubblico.

4. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge, se non previa l'integrale rimozione delle stesse dagli immobili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di disciplina delle sale giochi e dell'utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c. 6 e 7 Tulps anche in tutti gli altri

esercizi, salvo quanto stabilito dalla legislazione statale, si applica quanto disposto dalla vigente normativa regionale e in particolare dalla L.R.V. n. 38 del 10.09.2019 e ss.mm.ii.

ART. 96 **Sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931 sono punite a norma degli articoli 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale in materia, per le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 93, 94 e 97, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di **Euro 500,00**.
3. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'articolo 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
4. Inoltre, ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del TULPS, nel caso in cui siano accertati illeciti di cui all'articolo 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

ART. 97

Incentivi alla rimozione/assenza degli apparecchi per il gioco lecito

1. I Comuni, nell'eventuale concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considerano titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi, anche se autorizzati alla pratica del gioco.
2. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa regionale di settore, i Comuni, potranno prevedere, a loro discrezione, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, agevolazioni sui Tributi di propria competenza a favore degli esercenti pubblici che concorreranno alla prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, attraverso la scelta di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

ART. 98

Divieto di pubblicità e promozione

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
2. È altresì vietata la pubblicità del gioco d'azzardo per il tramite dell'apposizione di cartelli informativi contenenti richiami testuali o figurativi al gioco di qualsiasi forma e natura che siano visibili dall'esterno dei locali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della citata legge regionale.

Art. 99

Promozione e prevenzione

1. I Comuni, riconoscendo gli altissimi costi per la collettività dovuti al Gioco d'Azzardo Patologico, incentivano e sostengono, l'organizzazione di incontri con esperti ed associazioni che possano rendere edotta la popolazione, anche con incontri con specifiche categorie (genitori, anziani, minori, ecc.) sui rischi ed i danni del gioco d'azzardo.
2. I Comuni s'impegnano a farsi promotori per il tramite della propria rete organizzativa, di incontri nelle scuole dove promuovere uno stile di vita sano, combattendo tutti i tipi di dipendenza, nell'ambito di un progetto di indagine, di intervento e contrasto al disagio che veda un lavoro congiunto con l'A.S.S.L. n. 6 e altri enti competenti.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 100

Abrogazioni e disposizioni transitorie

- 1.** Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del medesimo, o con esso incompatibili.
- 2.** Sono demandate alla Giunta Comunale ovvero al Sindaco per circostanze contingibili ed urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL n. 267/2000, anche sulla base delle risultanze delle verifiche amministrative svolte dagli uffici ed in ragione della notevole evoluzione della materia, tutte le modifiche ed integrazioni di natura esclusivamente gestionale-operativo e procedurale al presente Regolamento, nel rispetto degli indirizzi espressi.